

(N. 789)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1954

Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate
nei Comuni della provincia di Salerno.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella notte fra il 25 e il 26 ottobre 1954 una pioggia eccezionale per intensità e durata ha provocato nel Salernitano gravissimi danni per erosioni e frana-menti imponenti dalle pendici montane, con trasporto a valle di ingentissimo volume di materiale, causando crolli di fabbricati, aspor-tazioni e ostruzioni di strade, acquedotti, fognature e manufatti vari. Principalmente col-

pita è stata la città di Salerno nonchè gli abi-tati dei comuni di Vietri, Majori, Minori, Tra-monti, Cava dei Tirreni e Nocera Inferiore. In Salerno i danni più rilevanti si sono avuti nella zona del Canalone e nella parte bassa della città, con allagamenti e danni gravi ai fabbricati, ostruzione di fognature e interrup-zioni stradali per la grande quantità dei de-ritti trasportati dalle acque. Nel comune di

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vietri i danni maggiori si sono verificati nelle frazioni di Marina e Molina, dove numerosissime case sono state distrutte o rese inabitabili.

Danni notevolissimi si sono verificati alle strade statali nn. 17, 18, 88 e 163.

Purtroppo si devono lamentare oltre 300 vittime umane.

L'Ufficio del Genio civile ha dato immediata esecuzione nella giornata del 26 alle opere di pronto soccorso con operai e mezzi reperiti sul posto e con l'ausilio di squadre di militari e vigili del fuoco; il servizio è stato potenziato nelle giornate successive con tecnici, operai e mezzi fatti affluire da Napoli e da altre località, procedendo in tal modo allo sgombero del materiale per ripristinare il transito, a demolizioni e sgomberi a tutela della pubblica incolumità e ai più urgenti interventi per ripristinare l'alimentazione idrica, le fognature e lo scolo delle acque.

L'A.N.A.S. adottava i provvedimenti di sua competenza per ristabilire le comunicazioni.

A cura della Prefettura e delle altre Autorità od enti locali venne curato il ricovero provvisorio delle famiglie rimaste senza tetto, mentre sono già in atto i primi provvedimenti per la costruzione di case.

Data l'eccezionale gravità ed entità del disastro, che ha prodotto danni ad opere pubbliche e private per circa 12 miliardi, si rende necessaria l'emanazione di uno speciale provvedimento di legge che stabilisca la natura degli interventi ed autorizzi la spesa occorrente.

A tal fine è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge.

Gli interventi che si autorizzano (articoli 1, 2, 3) sono sostanzialmente analoghi a quelli che già erano stati previsti in dipendenza delle alluvioni del Polesine e della Calabria, salvo qualche variante che l'esperienza ha consigliato e contemplano, oltre che il pronto soccorso, il ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato, delle opere idrauliche di 2^a e 3^a categoria, degli acquedotti, fognature e altre opere igieniche, scuole materne ed elementari, case comunali, chiese parrocchiali e relative case canoniche, strade vicinali, comunali e provinciali, nonché degli ospedali ed altri edifici destinati direttamente alla benefi-

cenza e assistenza, di proprietà di Provincie, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Si autorizza altresì la concessione di contributi nella stessa elevata misura già disposta per la Calabria con la legge 27 dicembre 1953, n. 938, per il ripristino di altri edifici pubblici e di culto, e dei fabbricati urbani di proprietà privata, di qualsiasi natura e destinazione.

E, infine, previsto il consolidamento o il trasferimento di abitati, con la conseguente esecuzione delle opere pubbliche necessarie, con norme analoghe a quelle adottate per la Calabria ed il Polesine.

Circa i contributi per il ripristino di fabbricati di proprietà privata, è da rilevare che è stata confermata la norma secondo cui i sinistrati bisognosi possono conseguire il ripristino dei loro immobili a cura del Ministero dei lavori pubblici, salvo il rimborso in dieci annualità della quota di spesa non coperta dal contributo dello Stato.

Si è opportunamente precisato che, a tali effetti, s'intendono per bisognosi coloro che ai sensi della legge n. 9, per il Polesine, avevano titolo alla concessione del contributo nella misura massima del 90 per cento.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 dettano le consuete norme procedurali per la più sollecita gestione dei lavori, anche in deroga alle norme vigenti per quanto riguarda gli appalti ed il parere del Consiglio di Stato. La gestione delle opere e la concessione dei contributi è affidata al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, che può, anche, valersi degli enti interessati quando possiedano adeguata attrezzatura.

L'articolo 7 prevede le consuete agevolazioni tributarie.

Con l'articolo 8 si dispone l'autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi.

Al riguardo si pone in evidenza che con tale autorizzazione di spesa si farà fronte al ripristino dei danni prodotti dalla alluvione, mentre altre provvidenze vengono contemporaneamente disposte dal Ministero dei lavori pubblici.

Infatti alla costruzione di case popolari in provincia di Salerno vengono destinate lire 1.500 milioni, da prelevarsi dal fondo di lire

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.500 milioni autorizzato con l'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626 (attuazione d'iniziativa intese ad incrementare la produttività), mentre il Ministero dei lavori pubblici ha già allo scopo destinato altri 400 milioni, prelevandoli da fondi a sua disposizione.

Inoltre, per quanto riguarda le opere idrauliche di cui si rende necessaria l'esecuzione per evitare il rinnovarsi di ulteriori danni alluvionali nella provincia di Salerno, il Mini-

stero dei lavori pubblici ha disposto la destinazione alle opere stesse di circa lire 3 miliardi da prelevare dai fondi autorizzati con la legge 9 agosto 1954, n. 638, per la sistemazione dei fiumi.

Si attuerà così un complesso di provvidenze, che importa una spesa di circa 12 miliardi, che varrà a risanare i danni prodotti dalla recente e disastrosa alluvione alla operosa terra del Salernitano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza dell'alluvione verificatasi nell'ottobre 1954 nella provincia di Salerno:

a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

c) al ripristino di opere idrauliche di 2^a e 3^a categoria;

d) alle opere di ripristino — anche in altra sede, ove, per ragioni tecniche ne sia riconosciuta la necessità — degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;

e) alle opere di ripristino, anche in altra sede, ove per ragioni tecniche ne sia riconosciuta la necessità, degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza e assistenza, che siano di proprietà di Provincie, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

f) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione anche in diversa sede, ove per ragioni tecniche ne sia riconosciuta la necessità, di altri edifici pubblici e di culto;

g) alla concessione di contributi nella spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

h) al consolidamento ed al trasferimento di abitati, anche se non compresi nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati quali degli abitati non compresi nelle tabelle, anzi cennate, siano da consolidare o da trasferire. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere alla costru-

zione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero. Per gli abitati stessi il piano regolatore è approvato dal Provveditore alle opere pubbliche per la Campania in deroga a tutte le norme previste dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 2.

I contributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione, quando si tratti di alloggi composti prima del sinistro di non più di tre vani utili. Per gli alloggi composti di un numero maggiore di vani utili il contributo è commisurato al 70 per cento della spesa predetta.

Nel caso che dall'Ufficio del Genio civile sia riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione di edifici da ricostruire sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche.

Il contributo di cui al presente articolo non potrà superare complessivamente la somma di lire 2.000.000 per ogni privato proprietario. Tale limite non si applica per i contributi da concedere per il ripristino di alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.

Art. 3.

I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente articolo possono chiedere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, impegnandosi al versamento, in dieci annualità, della quota a loro carico, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Agli effetti del presente articolo sono considerati bisognosi i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non siano

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proprietari di altro fabbricato rimasto in-denne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1.600 riferito al catasto del 1943.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere *f)* e *g)* dell'articolo 1 debbono essere presentate, in carta libera, all'Ufficio del Genio civile di Salerno, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

La gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.

È in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, lettere *d)* ed *e)*, agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo dell'Ufficio del Genio civile, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per i lavori di cui alla presente legge aventi il carattere di particolare urgenza può provvedersi mediante licitazione o trattativa privata o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

I lavori da eseguire a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 7.

Gli atti e i contratti relativi alle opere di cui alla presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai di-

ritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Art. 8.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 7 miliardi, di cui:

1) lire 1 miliardo per interventi di pronto soccorso;

2) lire 900 milioni per il ripristino delle strade statali;

3) lire 5.100 milioni per gli altri interventi.

La spesa complessiva di 7 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, rispettivamente, in ragione di lire 2.000 milioni, lire 3.700 milioni e lire 1.300 milioni, della quali lire 400 milioni e lire 500 milioni saranno iscritte nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per gli esercizi 1954-55 e 1955-56.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'esecuzione delle opere autorizzate dai precedenti articoli.

Art. 9.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con corrispondenti aliquote del maggiore gettito derivante dall'addizionale sulle imposte indirette disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.